

COMUNE DI MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

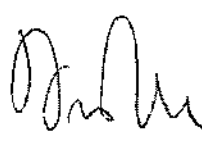


Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 42 del 15.10.2018

Il Sindaco
F.to Dr. Avv. Emanuele Antonio MUTZU

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Fabio FAIS

X LORIS CONFORME




DISCIPLINA GENERALE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monti dell'imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI).
3. Il presente regolamento si articola in tre sezioni:

SEZIONE 1 – REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Propria)

SEZIONE 2 – REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (Tributo per i servizi indivisibili)

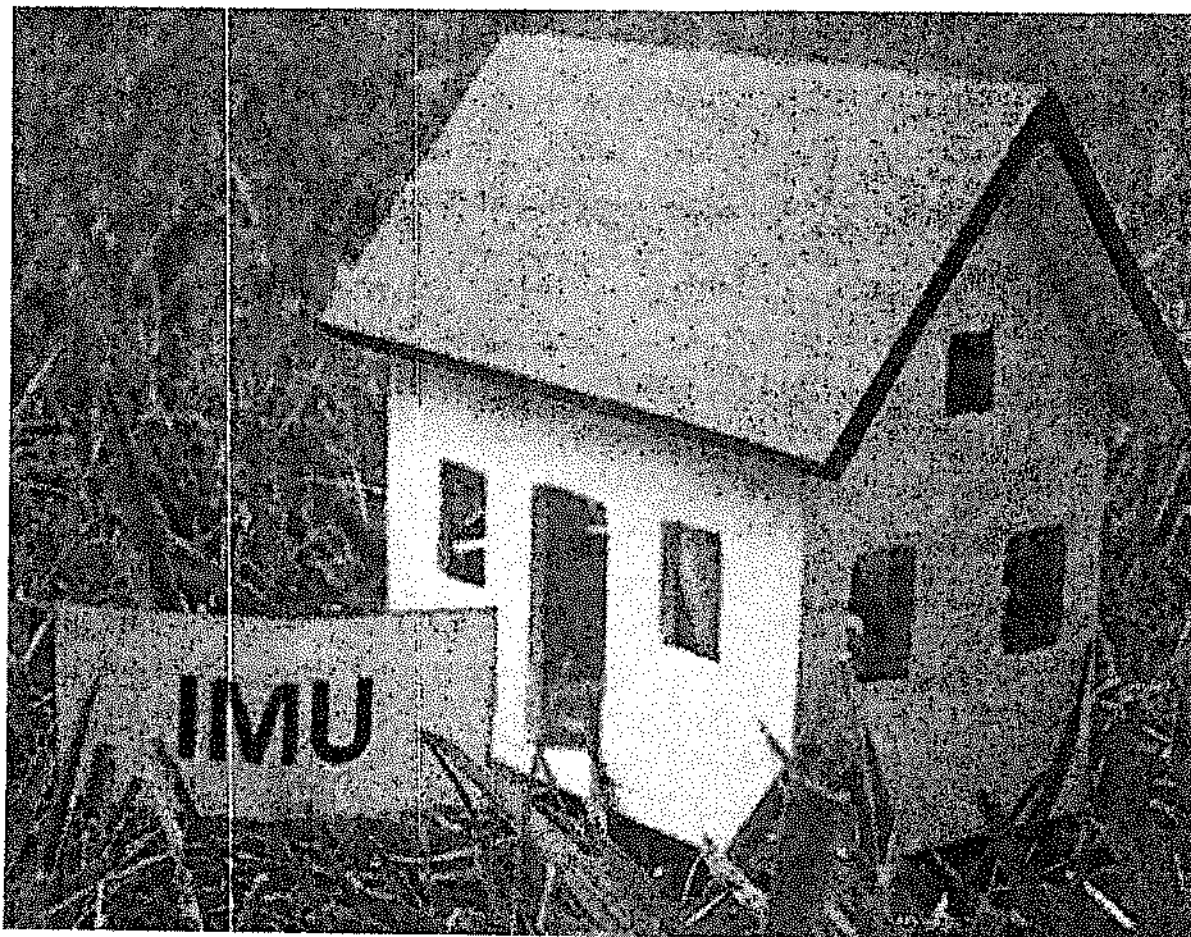
SEZIONE 3 – REGOLAMENTO COMPONENTE TARI (Tassa sui rifiuti)

1. Soggetto attivo è il Comune di Monti relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia:
 - con riferimento alla Sezione IMU alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs. n. 23/2011 e smi, e dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, ed alla Legge n. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente";
 - con riferimento alla Sezione TASI alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013,
 - con riferimento alla Sezione TARI alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 commi 639 e seguenti, del DPR n. 158 del 27/04/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti, al Regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
2. Il presente regolamento diventa efficace secondo le disposizioni di cui all'art. 77 dello statuto Comunale e si applica dal 01/01/2018.

Sommario

SEZIONE 1 – REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).....	4
(lmu) – Art. 1.....	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
(lmu) . Art. 2.....	5
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	5
(lmu) – Art. 3.....	5
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	5
(lmu) – Art. 4.....	6
SOGGETTI PASSIVI.....	6
(lmu) – Art. 5.....	6
BASE IMPONIBILE	6
(lmu) – Articolo 6	10
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA - PUBBLICAZIONE.....	10
(lmu) – Articolo 7	10
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	10
(lmu) – Articolo 8.....	10
ASSIMILAZIONI ED EQUIPARAZIONI	10
(lmu) – Articolo 9.....	11
ESENZIONI.....	11
(lmu) – Articolo 10.....	12
QUOTA RISERVATA ALLO STATO	12
(lmu) – Articolo 11.....	13
VERSAMENTI.....	13
(lmu) Articolo 12.....	14
DICHIARAZIONE	14
(lmu) Articolo 13.....	15
FUNZIONARIO RESPONSABILE	15
(lmu) – Articolo 14.....	15
ACCERTAMENTO.....	15
(lmu) – Articolo 15	16
RISCOSSIONE COATTIVA	16
(lmu) – Articolo 16.....	16
SANZIONI ED INTERESSI.....	16
(lmu) – Articolo 17	16
RIMBORSI.....	16
(lmu) – Articolo 18.....	17
CONTENZIOSO	17

SEZIONE 1 – REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)



(Imu) – Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monti dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'art.2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'art 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Monti, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

(Imu) . Art. 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9.

(Imu) – Art. 3

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, in mancanza della dichiarazione attestante i requisiti di pertinenzialità il Comune provvede ad applicare la riduzione alle pertinenze aventi il maggior valore d'estimo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (D.L. 223/2006 art. 36, comma 2); l'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo, per contro, solo sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo. L'area su cui insiste un cantiere abusivo è assoggettata al tributo come area edificabile, fermi restando gli aspetti inerenti alla disciplina urbanistica.
 - e. non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo

29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- f. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

(Imu) – Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

(Imu) – Art. 5

BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
- 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purchè non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art.3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. (rif.art.10 lett.g)
 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (rif. art. 10 lett. g).
 6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art.5, comma 5, del D.Lgs 30/12/1992 n.504, il quale tiene conto sia della capacità teorica edificatoria generata dall'area, sia dei diritti volumetrici dalla medesima acquisiti. I parametri e le fonti utili per la valutazione delle aree sono i seguenti: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, posizione dell'immobile rispetto al tessuto urbano, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili, provvedendo periodicamente entro lo stesso termine alla loro modifica, in relazione alle variazioni dei parametri di riferimento. In mancanza, si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente o comunque in vigore. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. In presenza di perizia di stima su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenendo conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
 7. Il Comune, ai sensi dell'art. 31 comma 20 della Legge 27/12/2002 n. 289, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, ne dà comunicazione al proprietario.
 8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del

Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente con la quale dichiara di essere in possesso di perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato. Per usufruire delle riduzioni deve sempre essere presentata la dichiarazione IMU, sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Deve comunque trattarsi di situazioni di degrado sopravvenuto non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma unicamente con interventi di cui all'art 3 comma. 1, lettere c) d) ed e) del DPR n. 380/2001, quindi, rispettivamente, interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ovvero di nuova costruzione.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, acqua, energia elettrica, fognatura, ecc). Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b. Strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

La riduzione d'imposta nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 30 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione IMU al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo, o rigettando motivatamente la richiesta, con la quale appunto si dichiara la sopravvenuta inagibilità o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 12 del presente regolamento. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati e i fabbricati non completamente utilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

10. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello determinabile in base ai criteri previsti nell'articolo precedente, come stabilito nel comma 5, dell'art. 5, del D.Lgs. n. 504

- del 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore imponibile, nei casi in cui l'IMU dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di un valore pari o superiore a quello stabilito per ciascuna tipologia di area dall' Organo competente;
11. Per effetto di quanto disposto nel precedente comma, il versamento verrà considerato congruo ed il valore utilizzato per la determinazione dell'imposta non sarà suscettibile di rettifica in aumento da parte del comune.
 12. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili ubicati nel territorio del comune di MONTI ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.n.504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
 13. Il valore stabilito per ciascuna tipologia di area può essere modificata periodicamente con deliberazione adottata dall'organo competente;
 14. I valori venali , possono essere ridotti per motivazioni oggettive che limitano o condizionano l'utilizzazione edificatoria delle aree nel seguente modo:
 - a) Metanodotti o elettrodotti la cui fascia di rispetto inibisce l'utilizzazione edificatoria: 70%, fatta salva la possibilità di trasferire diritti edificatori;
 - b) Metanodotti o elettrodotti la cui fascia di rispetto riduce l'utilizzazione edificatoria : 30%;
 - c) Fascia di rispetto del tracciato ferroviario o stradale (esistente o di progetto) che inibisce l'utilizzazione edificatoria fatta salva la possibilità di trasferire diritti edificatori: 70%;
 - d) Fascia di rispetto del tracciato ferroviario o stradale (esistente o di progetto) che limita l'utilizzazione edificatoria: 30%;
 - e) Vincolo temporaneo derivante dal P.A.I. (Piano Assetto idrogeologico) che inibisce l'utilizzazione edificatoria: 90%;
 - f) Vincolo temporaneo derivante dal P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) che limita l'utilizzazione edificatoria: 70%;
 - g) Aree ricadenti in Zona Omogenea B, aventi una superficie del lotto superiore a 5.000 mq.: fino ad un massimo del 30%;
 - h) Le percentuali di riduzione devono essere applicate determinando, di volta in volta, l'incidenza della viabilità sul comparto che può ridurre l'effettiva edificabilità dell'area.

Qualora un'area sia soggetta a più tipologie di vincolo l'abbattimento compete nella misura pari a quella del vincolo avente maggior peso.

Si considera inibita l'utilizzazione edificatoria quando una porzione di terreno esterna al vincolo è praticamente inutilizzabile e non sussiste la possibilità di trasferimento della potenzialità edificatoria.

Si considera ridotta l'utilizzazione edificatoria quando la porzione di terreno esterna al vincolo consente comunque di utilizzare la potenzialità edificatoria quando il vincolo comporta una utilizzazione condizionata della potenzialità edificatoria.

Si considera limitata l'utilizzazione edificatoria quando il vincolo comporta una utilizzazione condizionata della potenzialità edificatoria.

I coefficienti di abbattimento non trovano applicazione quando l'area soggetta ad IMU abbia destinazioni urbanistiche diverse ed il vincolo o la limitazione interessi una sola delle destinazioni. La sussistenza delle motivazioni sopra elencate, al fine di usufruire delle riduzioni, deve essere denunciata nella dichiarazione IMU.

(Imu) – Articolo 6

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA - PUBBLICAZIONE

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del Bilancio di previsione.
2. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.
3. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

(Imu) – Articolo 7

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. L'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo deve essere comunicata dal soggetto passivo mediante presentazione della dichiarazione IMU.

(Imu) – Articolo 8

ASSIMILAZIONI ED EQUIPARAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- b. Ai sensi dell' art.9-bis della L.23 maggio 2014 n.80, a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), purchè già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
- c. per le unità immobiliari adibite ad abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale è prevista l'agevolazione solo ai fini dell'aliquota ridotta;

(Imu) – Articolo 9

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Monti è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (art. 2 c. 3 D.L. 102/13), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita dichiarazione secondo le modalità indicate al successivo art. 12 comma 8. ;
 - i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Monti risulta per ora classificato tra i Comuni montani. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, saranno individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla presente lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.

- j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'art. 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A1-A8-A9;
- k. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- m. le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, G.U. n.146/2008;
- o. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- p. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, corredata di eventuale idonea documentazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

(Imu) – Articolo 10

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 è riservata allo Stato la quota di imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di base sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio;
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

(Imu) – Articolo 11

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. L'imposta è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente (corrisposta) dovuta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta per l'anno di riferimento sia inferiore a quella dovuta per l'anno precedente il versamento dovrà essere eseguito in due rate di cui la prima pari al 50% dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente e la seconda pari al saldo dovuto per l'anno di riferimento entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
7. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente col mod. F24.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi (fino al 31 dicembre dell'anno di decesso), a condizione che l'imposta sia pagata nel suo totale ammontare, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono, siano precisati i nominativi degli altri contitolari mediante autocertificazione all'Ente e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.
10. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
11. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12/annui; tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nel Comune di Monti.

12. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(Imu) Articolo 12

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti l'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del Dlgs 18.12.1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
4. Per poter usufruire delle riduzioni od agevolazioni previste dal presente Regolamento dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dalla legge;
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'art. 36 del Dlgs. n. 270 del 1999.
7. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
8. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1 comma 719 della Legge n. 147/2013. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
9. Nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza di tali condizioni che ai sensi dell'art.149 del D.P.R. 917/1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

10. Gli altri soggetti passivi dell'imposta possono presentare la dichiarazione anche in via telematica secondo le modalità del comma 8.

(Imu) Articolo 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

(Imu) – Articolo 14

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della IMU, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

(Imu) – Articolo 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

(Imu) – Articolo 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

(Imu) – Articolo 17

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato

accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, comma 9, del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

(Imu) – Articolo 18

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni comunali e/o regolamentari in materia.

SEZIONE 2 – REGOLAMENTO COMPONENTE TASI



Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 7 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 8 VERSAMENTI

Articolo 9 DICHIARAZIONE

Articolo 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 11 ACCERTAMENTO

Articolo 12 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 13 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 15 CONTENZIOSO

Articolo 16 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

(Tasi) – Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monti dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Monti, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

(Tasi) – Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'esenzione riguarda anche le relative pertinenze iscritte nelle categorie catastali C2-C6 E C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

(Tasi) – Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI la definizione di abitazione principale e pertinenze della stessa, di fabbricato, di area fabbricabile e di terreno è quella contenuta nella Sezione 1 (Imu) – art. 5 del presente regolamento.

(Tasi) – Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

(Tasi) – Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 come disciplinata nella Sezione 1 (Innu) – art. 5 del presente regolamento.

(Tasi) - Articolo 6

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere disposto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con tale regolamento vengono individuati i seguenti servizi indivisibili:
 - o illuminazione pubblica;
 - o sicurezza;
 - o manutenzione strade;
 - o manutenzione del verde e randagismo;
 - o biblioteca;
 - o attività culturali e manifestazioni;
 - o Manutenzione del cimitero comunale
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, per ciascuno dei servizi indivisibili.
3. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

(Tasi) – Articolo 7

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Le esenzioni previste per la TASI sono quelle previste per l'IMU ad eccezione degli immobili indicati alla lettera i dell'art.9 sezione 1 (IMU) del presente regolamento ossia i "Fabbricati rurali" che invece sono soggetti a tassazione;

Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative alla TASI, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

(Tasi) – Articolo 8

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento secondo le modalità previste per l'Imu, nella Sezione 1 (Imu) – art. 11.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari mediante autocertificazione all'Ente. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
10. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 annui; tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta nell'anno e con riferimento a tutti gli immobili situati nel Comune di Monti.

(Tasi) – Articolo 9

DICHIARAZIONE

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU/ICI e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

(Tasi) – Articolo 10

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

(Tasi) – Articolo 11

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'accertamento della TASI si applicano le disposizioni di cui alla Sezione 1 (Imu) – art. 14 del presente regolamento.
2. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

(Tasi) – Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai fini della riscossione coattiva della TASI si applicano le disposizioni di cui alla Sezione 1 (Imu) – art. 15 del presente regolamento

(Tasi) – Articolo 13

SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai fini del presente articolo con riferimento alla TASI si applicano le disposizioni di cui alla Sezione 1 (Imu) – art. 16 del presente regolamento

(Tasi) – Articolo 14

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Ai fini del presente articolo con riferimento alla TASI si applicano le disposizioni di cui alla Sezione 1 (Imu) – art. 17 commi 1,2,3 del presente regolamento.
2. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI e/o di IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

(Tasi) – Articolo 15

CONTENZIOSO

1. Ai fini del presente articolo con riferimento alla TASI si applicano le disposizioni di cui alla Sezione 1 (Imu) – art. 18 del presente regolamento.

(Tasi) – Articolo 16

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione della TASI verranno considerate valide tutte le informazioni utili contenute nelle dichiarazioni presentate dal contribuente all'Ufficio tributi del Comune ai fini Ici, Imu e Tares, nonché altri dati desumibili dalle Banche dati dell'Ente.

SEZIONE 3 - REGOLAMENTO COMPONENTE TARI (Tassa sui rifiuti)



DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ARTICOLO 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 5. PRESUPPOSTO

ARTICOLO. 6. SOGGETTO ATTIVO

ARTICOLO. 7. SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO. 8. LOCALI E AREE SCOPERTE

ARTICOLO. 9. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

ARTICOLO. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

ARTICOLO. 11. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

ARTICOLO. 12. ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

TARIFFE

ARTICOLO. 13. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO. 14. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

ARTICOLO. 15. PIANO FINANZIARIO

ARTICOLO. 16. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO. 17. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO. 18. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO. 19. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO. 20. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO. 21. ZONE NON SERVITE

ARTICOLO. 22. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO. 23. RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO. 24. RIDUZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO. 25. RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

ARTICOLO. 26. TRIBUTO GIORNALIERO

TRIBUTO PROVINCIALE

ARTICOLO. 27. TRIBUTO PROVINCIALE

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO. 28. DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

ARTICOLO. 29. RISCOSSIONE

ARTICOLO. 30. RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ARTICOLO. 31. IMPORTI MINIMI

ARTICOLO. 32. FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO. 33. ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO

ARTICOLO. 34. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO. 35. SANZIONI ED INTERESSI

ARTICOLO. 36. RISCOSSIONE COATTIVA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO. 37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO. 38. NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

ALLEGATO A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO C: QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI PIU' RICORRENTI

(Tari) – Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monti dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. La TARI è destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013.
4. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

(Tari) – Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma;
 - g) i rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

(Tari) – Articolo 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, che soddisfano i criteri qualitativi stabiliti dal presente regolamento e che per quantità, tenuto conto dell'articolazione della TARI, non superano il peso corrispondente al prodotto del coefficiente di produttività specifica della categoria economica di riferimento (allegato 1 - tab. 4b D.P.R. n. 158/1999 – Kd coefficiente Sud, come integrata dal piano tariffario dell'ente) e le superfici

dichiarate dei locali o delle aree scoperte sulle quali è complessivamente svolta l'attività economica e produttiva.

2. Sopra la soglia quantitativa di assimilazione, come sopra determinata, la gestione dei rifiuti risponde alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti speciali e i produttori sono tenuti all'adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi ed economici, nel rispetto dei principi generali di equità e di corrispondenza tra produzione dei rifiuti e imputazione dei relativi costi della loro gestione.

{Tari} - Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

{Tari} – Articolo 5

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 8.
2. Si intendono per:
 - a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

{Tari} – Articolo 6

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

{Tari} – Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

{Tari} – Articolo 8

LOCALI E AREE SCOPERTE

1. Si intendono per locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibile di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento. Per le utenze domestiche anche in assenza delle condizioni suddette l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Si intendono per aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazzi, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

(Tari) – Articolo 9

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

1. *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
2. *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
3. *unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica); (la cui insussistenza deve essere certificata con idonea documentazione) e non arredate;*
4. *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di validità del provvedimento fino alla data di inizio dell'occupazione;*
5. *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*
6. *gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, con eccezione in ogni caso delle abitazioni dei Ministri di Culto, e dei locali per attività non connesse strettamente al culto.*

L'esclusione dal tributo di cui ai commi 3 e 4 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a presentare apposita istanza e a fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva cessazione delle utenze e/o la copia di permesso, concessione o autorizzazione comprovante l'effettiva inabitabilità del locale. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alla riduzione/esenzione e non hanno efficacia retroattiva. Il diritto alle suddette agevolazioni viene meno col ripristino delle condizioni di agibilità e abitabilità che deve essere comunicato all'Ufficio entro 60 giorni.

Utenze non domestiche

1. *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento;*
2. *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
3. *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
4. *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
5. *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
6. *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
7. *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
8. *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
9. *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
10. *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali*
11. *spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.*

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse a norma dell'art. 8 comma 1;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni ad eccezione delle aree scoperte operative.

(Tari) - Articolo 10

ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti normative, in applicazione anche delle disposizioni contenute al precedente art. 3 , non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. L'esclusione dal tributo di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 28 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

(Tari) - Articolo 11

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares.
- 3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili secondo le modalità più idonee nel rispetto dell'art. 6 della Legge 212/2000.
- 4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con esclusione della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore

a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vari ascensori, locali contatori, terrazzi e balconi scoperti ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

(Tari) – Articolo 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

(Tari) – Articolo 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36 (*Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche*), individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo 15.

(Tari) – Articolo 14

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa articolata nelle varie componenti, è determinata annualmente entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 15.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
9. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 30%; (solo al raggiungimento della cosiddetta "premiabilità regionale");

{Tari} – Articolo 15

PIANO FINANZIARIO

1. Il Piano finanziario individua i costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati includendo il programma degli interventi necessari concernenti sia gli acquisti di beni e servizi, sia la realizzazione di impianti, il piano finanziario degli investimenti, l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie.
2. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dal D.P.R. 158/99 e s.m.i., redatto dal soggetto gestore del servizio.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 4. il modello gestionale ed organizzativo;
 5. i livelli di qualità del servizio;
 6. la ricognizione degli impianti esistenti;
 7. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 8. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

(Tari) - Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

(Tari) - Articolo 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq..
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica, o professionale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata moltiplicata per la superficie a tal fine utilizzata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

(Tari) - Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le pertinenze delle unità abitative si applica la sola quota fissa;
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

(Tari) - Articolo 19

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione o detenzione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (es. colf e badanti), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Per le unità abitative, occupate da soggetti che vi risiedono o vi abbiano la dimora, nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o attività di studio, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari:
 - a) La persona assente per le suddette motivazioni per un periodo pari o superiore a un anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa;
 - b) La persona assente per le suddette motivazioni per un periodo non inferiore a 183 giorni, viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, in base ai giorni di effettiva presenza;
 - c) Se la persona assente per le suddette motivazioni risulta essere l'unico componente del nucleo familiare, le riduzioni di cui al presente articolo, si applicano solo nel caso in cui l'immobile non sia locato e sprovvisto di tutte le utenze attive;

Le riduzioni di cui al presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e idoneamente documentate, entro i termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in
 - quello di una unità ogni 120 mq di superficie imponibile
 - quello di due unità da 121 mq a 200 mq di superficie imponibile
 - quello di tre unità da 201 mq a 350 mq di superficie imponibile
 - quello di quattro unità oltre 351 mq di superficie imponibile
5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

(Tari) – Articolo 20

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

(Tari) – Articolo 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.*
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto in misura del:
5. *40 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 2000 metri lineari;*
6. *60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 2001 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3000 metri lineari.*
7. *85% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 3001 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile)*
8. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

(Tari) – Articolo 22

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tariffa.

(Tari) – Articolo 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate tramite l'applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (kb) previsti dalla tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. n.158/1999.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
3. compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi. Purché non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
4. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. 3. Nel caso in cui l'utente si avvalga del composter fornito gratuitamente dal Comune, l'atto di concessione del composter verrà considerato valido ai fini del diritto alla riduzione.

(Tari) – Articolo 24

RIDUZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comina precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

(Tari) - Articolo 25

RIDUZIONE TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Non sono previste riduzioni tariffarie ed esenzioni ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., se non quelle già previste nei precedenti artt.9 (commi 3 e 4) e art.21 (Zone non servite);
2. Non sono previste ulteriori riduzioni ed esenzioni a norma dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. al di fuori dell'agevolazione prevista per le Onlus aventi finalità assistenziali. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Onlus aventi finalità assistenziali : riduzione del 85% nella parte fissa e nella parte variabile;
1. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. La richiesta di agevolazione/esenzione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni

(Tari) - Articolo 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 0,5%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa
7. Per tutto quanto non previsto ai precedenti commi, al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

(Tari) - Articolo 27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo, anche se esenti, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale dell'intestatario della scheda famiglia);

per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale

l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);

i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), via fax, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Qualora il contribuente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui all'Allegato "C" al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti, non esonerando comunque il contribuente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art.35.

(Tari) - Articolo 29

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art 17 del Dlgs n. 241/97 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale oppure tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in tre rate, le cui scadenze verranno stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
4. E' consentito il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il termine di scadenza dell'ultima rata.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

(Tari) - Articolo 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

(Tari) - Articolo 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 27 è inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo ai sensi dell'*art.3, comma 10, del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01/07/2012*

(Tari) - Articolo 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

(Tari) - Articolo 33

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato con apposito provvedimento dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, nonché eventuali altre banche dati disponibili.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle concessioni /autorizzazioni edilizie;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
5. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente e di ogni altra documentazione atta a fornire indicazioni utili per la gestione del tributo (es. Contratti di locazione)
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'86% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
7. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
8. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
10. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

(Tari) – Articolo 34

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente, emanato anche sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

(Tari) – Articolo 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

(Tari) – Articolo 36

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento disposto con l'avviso di accertamento di cui all'art. 33 comma 5 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo, il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

(Tari) – Articolo 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP).

(Tari) – Articolo 38

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013, è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per l'applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce/dichiarazioni prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/Tares,
4. In sede di prima applicazione della TARI il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato in tempo utile all'emissione degli avvisi di pagamento. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 19 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.IAA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o comunque in base all'attività effettivamente svolta.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari (giornali – riviste ...)
- imballaggi quali carta (fogli di carta – sacchi/sacchetti....), cartone, plastica (bottiglie – contenitori alimenti – fogli di plastica – sacchi/sacchetti....), legno, metallo e vetro (bottiglie – vasi/vasetti) e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta adesiva;
- manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil - pelle;
- ritagli di gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria; - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche (polistirolo – polistirene); - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- dischi/nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da 2 lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine; - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; - imballaggi quali carta (giornali – riviste – fogli di carta – sacchi/sacchetti....), cartone, plastica (bottiglie – contenitori alimenti – fogli di plastica – sacchi/sacchetti....), legno, metallo e vetro (bottiglie – vasi/vasetti) e simili purché raccolti in forma differenziata; - rifiuti ingombranti - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; - indumenti e lenzuola monouso dei reparti di degenza non infettivi; - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi - pannolini pediatrici e i pannoloni dei reparti di degenza non infettivi; - rifiuti verdi vegetali.

ALLEGATO B

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO "C"

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti.
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione.
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato alla stessa persona come casa a disposizione.
Decesso/ Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare.
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato a "eredi di..." in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso/ Emigrato	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte, viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione.
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare.
Immigrato	In casa di proprietà	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Immigrato	In casa in affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione..